

ATTO N. DD 7573

DEL 23/11/2023

Rep. di struttura DD-UC1 N. 1555

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 222 di “Castellamonte” km. 1+800 – km. 2+200. Lavori di manutenzione ordinaria sul ponte del Rio Ribes. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di divieti, obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere.

Premesso che:

- La Città metropolitana di Torino deve provvedere ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria sul ponte del Rio Ribes lungo la S.P. 222 di “Castellamonte”;
- I lavori verranno eseguiti dal personale, territorialmente competente, della Città metropolitana di Torino;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito e del personale operante in cantiere, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri lungo la S.P. indicata in oggetto.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 02 geom. Giuseppe Vaccarone.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di

sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

Per quanto citato in premessa, lungo la S.P. n. 222 di "Castellamonte" dal km. 1+800 al km. 2+200, la regolamentazione della circolazione stradale con l'istituzione di divieti obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere mediante l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 per il periodo 27.11.2023 – 31.11.2023 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori. Il Cantiere stradale sarà predisposto così come previsto all'art. 31 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e negli schemi segnaletici temporanei di cantiere previsti dal D.M. 10 luglio 2002, secondo le tipologie previste. Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo". In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. Il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti sarà a carico della Città Metropolitana di Torino. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 23/11/2023

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' -
VIABILITA' 1)**

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani